



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 556-2022 - Seduta N° 3744 - del 16/06/2022 - Numero d'Ordine 32

Prot/2022/417741

Oggetto Comune di La Spezia. Varianti al PUC relative al compendio Enel, con proposta di modifiche al PTCP. Approvazione ai sensi dell'art. 38, comma 10, della l.r. n. 36/1997 e s.m..

Struttura Proponente Servizio Urbanistica

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore		X
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore		X
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		6	2

Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco

Con l'assistenza del Direttore generale Dott. Nicola Giancarlo Poggi in sostituzione del Segretario generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi.

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A) punto 10) sub h)

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 settembre 1997 n.36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 agosto 2012 n. 32 e s.m., recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998 (disciplina della valutazione di impatto ambientale) e, in particolare, gli articoli 3, 5, 9, 10;

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento relativo all'assetto paesistico-ambientale della Liguria (PTCP) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 in data 26 febbraio 1990 e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 31 marzo 2017 recante il riparto delle competenze tra organi e uffici regionali diversi da quelli consiliari;

Vista la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. IN/2017/5856 del 23 marzo 2017 avente ad oggetto "Disposizioni relative alla verifica di legittimità degli atti amministrativi regionali";

PREMESSO

Che il Comune di La Spezia è dotato di Piano Urbanistico Comunale (PUC) in vigore dal 25.6.2003;

Che la Civica Amministrazione, con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 dell'11.3.2021, ha adottato le varianti al PUC, con correlata proposta di modifiche al PTCP, relative al compendio Enel, unitamente al Rapporto Ambientale per l'avvio della procedura di VAS ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 32/2012 e s.m.;

Che gli atti sono stati trasmessi alla Regione con nota prot. 35494 del 27.3.2021 pervenuta in data 31.3.2021;

Che il Comune di La Spezia ha provveduto, ai sensi dell'art. 38, comma 4, lett. a), della l.r. n. 36/1997 e s.m., alla pubblicazione della sopra citata variante al PUC per 60 giorni consecutivi;

Che il Settore Pianificazione Territoriale e VAS con note PG/2021/159162 e PG/2021/159491 del 29.4.2021 ha comunicato l'avvio del procedimento di VAS ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 32/2012 e s.m. e richiesto i contributi ai soggetti competenti in materia ambientale;

Che la Regione, con deliberazione della Giunta n. 1015 del 12.11.2021, assunta sulla base della Relazione Istruttoria del Settore Pianificazione Territoriale e VAS n. 303 del 14.10.2021 e del 25.10.2021 e della Relazione Tecnica del Settore Urbanistica n. 304 del 14.10.2021 e del 25.10.2021, allegate quali parti integranti e sostanziali alla medesima deliberazione, ha:

- sotto il profilo ambientale, espresso valutazione positiva, per le motivazioni e con le prescrizioni riportate nella sopra citata Relazione Istruttoria n. 303/2021, in merito alla sostenibilità ambientale delle varianti urbanistiche e delle correlate varianti paesistiche relative all'area della Centrale Enel e all'area del Carbonile di Levante, nonché valutazione di sostenibilità ambientale della variante al PUC relativa all'area dei Bacini di lagunaggio ceneri solo a condizione dell'osservanza delle prescrizioni indicate nella medesima Relazione per le motivazioni ivi specificate;
- sotto il profilo urbanistico, espresso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 44 e 38, comma 6, della l.r. n. 36/1997, parere nei confronti della medesima variante, nei termini e

con i rilievi di carattere vincolante indicati nella Relazione Tecnica n. 304/2021, al fine del successivo adeguamento da parte del Comune ai sensi del comma 7 del medesimo art. 38;

Che la Provincia di La Spezia, per quanto di competenza, non ha formulato rilievi sulla variante in oggetto;

CONSIDERATO

Che il Comune di La Spezia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 7.3.2022, ha provveduto agli adempimenti indicati nel sopracitato comma 7 dell'art. 38 della l.r. n. 36/1997 e s.m., come in dettaglio specificato nella Relazione Tecnica n. 361 del 9.6.2022 del Servizio Urbanistica, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Che, con nota n. 34235 del 21.3.2022, pervenuta in pari data, ai sensi dell'art. 38, comma 9, della l.r. n. 36/1997 e s.m., la Civica Amministrazione ha trasmesso alla Regione la deliberazione di cui sopra, unitamente ai relativi elaborati, per l'approvazione delle varianti al PUC ai sensi del comma 10 del ridetto art. 38;

RILEVATO

Che le varianti al PUC in argomento, come già illustrate nelle sopra citate Relazioni n. 303/2021 e n. 304/2021 e in dettaglio descritte nella Relazione Tecnica n. 361 del 9.6.2022, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, consistono nelle seguenti riclassificazioni urbanistiche:

- variante n. 1: da "Ambiti di riqualificazione in area urbanizzata a prevalente destinazione produttiva – aree specialistiche artigianali e industriali esistenti" a "Distretti di Trasformazione APA – Aree per funzioni produttive, artigianali e industriali, Distretto APA 2 – Centrale Enel", disciplinato dall'art. 16 delle Norme di Conformità e Congruenza e dalla relativa scheda normativa, limitatamente aree ricomprese nella fascia di inondabilità "fascia B – Ambito B0";
- variante n. 2: da "Ambiti di riqualificazione in area urbanizzata a prevalente destinazione produttiva – aree specialistiche artigianali e industriali esistenti" a "Distretti di Trasformazione APA – Aree per funzioni produttive, artigianali e industriali, Distretto APA 4 – Carbonile Levante" disciplinato dall'art. 16 delle Norme di Conformità e Congruenza e dalla relativa scheda normativa;
- variante n. 3: da "Distretto di Trasformazione APA – Aree per funzioni produttive, artigianali e industriali" a "Ambito soggetto a speciale disciplina ambientale" disciplinato dall'introdotta lett. d) dell'art. 22 (territori non insediabili) delle Norme di Conformità e Congruenza;

Che, come già evidenziato nelle citate Relazioni n. 303/2021 e n. 304/2021, le varianti al PUC comportano le proposte di variante al vigente PTCP, sub assetto insediativo di livello locale, in dettaglio descritte nella Relazione tecnica del Servizio Urbanistica n. 361 del 9.6.2022, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Che, come specificamente indicato nella sopracitata Relazione tecnica n. 361/2022, le proposte di variante al PTCP ritenute assensibili, nei termini riportati nella medesima Relazione, consistono nelle seguenti riclassificazioni paesistiche:

- Area Centrale Enel: da AI-CO e marginale area perimetrale ID.CO a ID.MO-A, disciplinato dall'art. 46 delle Norme di Attuazione;
- Distretto di trasformazione APA.4 parte (porzione nord-orientale) da AI-CO a ID.MO-A, disciplinato dall'art. 46 delle Norme di Attuazione;

- Aree esterne al Carbonile di Levante (adiacenze confine sud-orientale, meridionale, sud-occidentale e occidentale) da ID.MO-A a ANI.MA, disciplinato dall'art. 52 delle Norme di Attuazione;
- Aree esterne al Carbonile di Levante (porzione adiacente al confine orientale) limitatamente alla porzione boscata, da AI.CO a ANI.MA, disciplinato dall'art. 52 delle Norme di Attuazione;
- Aree esterne al Carbonile di Levante (porzione adiacente al confine orientale sottostante la precedente e porzione nord-occidentale interposta tra il Carbonile dismesso di Ponente e il Carbonile di Levante a sud del nastro trasportatore di carbone) da ID.MO-A a ANI.MA, disciplinato dall'art. 52 delle Norme di Attuazione;
- Bacini di Lagunaggio – Territori non insediabili: Ambito soggetto a speciale disciplina ambientale da AI.CO a ANI.MA, disciplinato dall'art. 52 delle Norme di Attuazione;
- Aree esterne ai Bacini di Lagunaggio da AI.CO a ID.MO-A, disciplinato dall'art. 46 delle Norme di Attuazione;

Che le suddette varianti al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico non rientrano tra quelle sottoposte a specifico nulla-osta da parte del Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 80, comma 2, n.1) della l.r. n. 11/2015 e s.m., in quanto non riferite ai regimi indicati alle lettere a), b) e c) dello stesso;

DATO ATTO

Che, per quanto concerne la conclusione del procedimento di VAS, il Servizio regionale Pianificazione Territoriale e VAS, con nota prot. 408832 del 9.6.2022, allegata alla Relazione Tecnica n. 361/2022, ha comunicato gli esiti della verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui alla sopra richiamata DGR n. 1015/2021;

Che gli elaborati della variante al PUC in argomento risultano sostanzialmente modificati dal Comune in adeguamento ai rilievi formulati nella sopracitata Deliberazione della Giunta regionale n. 1015 del 12.11.2021, come in dettaglio specificato nella suddetta Relazione tecnica del Servizio Urbanistica n. 361 del 9.6.2022, fatta eccezione per i contenuti indicati nella medesima, rispetto ai quali sono da disporre, ai sensi del ridetto art. 38, comma 10, della l.r. n. 36/1997 e s.m., le modifiche necessarie ad assicurare il compiuto recepimento dei rilievi e delle prescrizioni a suo tempo formulate, nei termini riportati nella richiamata Relazione Tecnica;

RITENUTO

Che, sulla base delle valutazioni espresse nella sopra richiamata Relazione Tecnica n. 361 del 9.6.2022, siano da approvarsi, con le modifiche ivi indicate, le varianti al PUC del Comune di La Spezia con le correlate modifiche al PTCP come sopra specificate;

Che in merito alle osservazioni presentate nei confronti delle varianti in esame, sia da provvedere nei termini indicati nella suddetta Relazione Tecnica;

RILEVATO INFINE

Che gli elaborati relativi alla variante oggetto di approvazione, come risultanti dalle modifiche disposte con il presente atto, sono in dettaglio indicati nella sopra citata Relazione Tecnica n. 361/2022;


Su proposta dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri

DELIBERA

- di approvare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 44 e dell'art. 38, comma 10, della l.r. n. 36/1997 e s.m., le varianti al PUC adottate dal Comune di La Spezia con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 dell'11.3.2021, nei termini e con le modifiche indicate nella Relazione Tecnica n. 361 del 9.6.2022, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di approvare, ai sensi dell'art. 80, comma 2, n. 1), della l. r. n. 11/2015 e s. m., le varianti al PTCP correlate alle varianti al PUC come descritte nella citata Relazione tecnica n. 361 del 9.6.2022;
- di dare atto che la cartografia del vigente PTCP sarà conseguentemente modificata per il recepimento delle varianti sopra indicate;
- di decidere sulle osservazioni nei termini riportati nella sopra richiamata Relazione Tecnica n. 361 del 9.6.2022;

La presente deliberazione sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004, n. 32 e s.m. ed in forma integrale sul sito regionale.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m., è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui al D.Lgvo 2.7.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa.

	<p style="text-align: center;"><u>REGIONE LIGURIA</u> Vice Direzione Generale Territorio Servizio Urbanistica</p>	<p style="text-align: center;">RELAZIONE TECNICA n. 361 del 09.06.2022</p>
	<p style="text-align: center;">Comune di <u>LA SPEZIA (SP)</u></p>	<p style="text-align: center;">Varianti al PUC relative al compendio Enel, con proposta di modifiche al PTCP <u>Approvazione ai sensi dell'art. 38, comma 10, della LR 36/1997 s.m.i.</u></p>

Con D.G.R. n. 1015 del 12.11.2021 è stato espresso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 44 e 38, comma 6, della l.r. n. 36/1997 e s.m., il prescritto parere nei confronti delle varianti al Piano Urbanistico Comunale, di cui all'oggetto, con correlate proposte di modifica del vigente PTCP, adottate dal Comune di La Spezia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 11.03.2021; con la richiamata D.G.R. n. 1015/2021 sono stati formulati rilievi di carattere vincolante, indicati nella Relazione Tecnica n. 304 del 14.10.2021 e 25.10.2021, allegata alla medesima deliberazione come parte integrante e sostanziale, al fine del successivo adeguamento da parte del Comune, ferme restando le determinazioni contenute nella pronuncia sulla VAS, espresse, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 32/2012 s.m., nella medesima D.G.R. n. 1015 (Relazione Istruttoria n. 303 del 14.10.2021 e 25.10.2021).

La Provincia della Spezia, in merito alle previsioni oggetto di variante, non ha comunicato criticità rispetto alla pianificazione provinciale.

A norma dell' art. 56 bis della l.r. n. 36/1997 e s.m. è stato acquisito il parere di cui all' art. 89 del DPR n. 380/2001 e s.m. da parte del Settore regionale Assetto del Territorio, Vice Direzione Generale Ambiente, prot. PG/2019/309030 del 28.10.2019. Successivamente, il Settore Assetto del Territorio ha inviato chiarimenti, con nota, prot. n. 2022-0381849 del 30.05.2022, in relazione alla sopravvenuta variante locale alle cartografie di pericolosità idraulica del Piano di Bacino Ambito 20, approvata in via definitiva con DSG dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale n. 92 del 28.10.2021. Con nota prot. IN /2021/ 8452 del 15.06.2021 è stato acquisito il contributo istruttorio del Servizio regionale Energia.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07.03.2022, la C.A. ha provveduto a controdedurre alle osservazioni pervenute sulle varianti in oggetto e all'adeguamento dei contenuti, grafici e normativi, delle medesime varianti, ai rilievi vincolanti complessivamente formulati sotto il profilo urbanistico e alle prescrizioni contenute nella sopra richiamata pronuncia V.A.S., con contestuale adozione della dichiarazione di sintesi, a termini dell'art. 10, comma 5, della LR 32/2012 s.m.i..

I relativi atti sono stati trasmessi alla Regione, per l'approvazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 44 e dell'art. 38, comma 10, della l.r. n. 36/1997 e s.m., con nota comunale prot. n. 34235 del 21.03.2022.

Nella presente sede, in applicazione dell'art. 38, comma 10, della l.r. n. 36/1997 e s.m. viene verificato l'effettivo adeguamento delle varianti al PUC ai pareri come sopra espressi dalla Regione, nonché l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS (in relazione a quest'ultimo profilo si rimanda all'allegato alla presente relazione). La presente relazione contiene inoltre le valutazioni regionali sulle osservazioni come sopra pervenute.

Elaborati costitutivi delle varianti al Piano Urbanistico Comunale in relazione agli adempimenti di cui all'art. 38, comma 7, della L.R. n. 36/1997 s.m.i.

Elenco elaborati adeguati con DCC n. 7 del 07.03.2022 avente ad oggetto "Variante al compendio ENEL ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 36/97. Controdeduzioni alle osservazioni e adeguamenti ai pareri di cui all'art. 38, comma 7, L.R. n. 36/97", trasmessi con nota prot. n. 34235 del 21.03.2022, registrata in entrata al prot. n. 2022-0225427 in pari data:

- Fascicolo "VARIANTI AL PIANO URBANISTICO COMUNALE PER IL SISTEMA DELLE AREE ENEL LA SPEZIA Art. 44 L.R. 36/1997 e ss. mm. e ii. – Febbraio 2022";
- Elaborato di Controdeduzione alle osservazioni;
- Fascicolo "VARIANTI AL PIANO URBANISTICO COMUNALE PER IL SISTEMA DELLE AREE ENEL DELLA SPEZIA PIANO DI MONITORAGGIO - Febbraio 2022";
- Fascicolo "VARIANTI AL PIANO URBANISTICO COMUNALE PER IL SISTEMA DELLE AREE ENEL DELLA SPEZIA - DICHIARAZIONE DI SINTESI - Febbraio 2022";

Dichiarazione di conformità copie informatiche;

Riguardo alle due osservazioni pervenute con riferimento ai contenuti delle Varianti adottate con la sopra richiamata DCC n. 6 dell'11.03.2021 (periodo di pubblicità e partecipazione a far data dal 05.05.2021 ed entro il termine di sessanta giorni), nei confronti delle quali la C.A. con DCC n. 7 del 07.03.2022, ha provveduto, a norma del comma 7, dell'art. 38 della l.r. 36/1997 s.m.i., all'assunzione delle determinazioni consiliari recanti le proposte sulle osservazioni stesse, come sintetizzate nella successiva tabella, viene di seguito espressa, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 38, della richiamata normativa regionale, la pronuncia regionale su quelle accolte dalla C.A.:

Osservante e n. prot. come da doc. "controdeduzioni alle osservazioni" allegato alla DCC n. 7/2022	contenuto osservazione come da doc. "controdeduzioni alle osservazioni" allegato alla DCC n. 7/2022	Proposta della C.A. sulle osservazioni accolte o parzialmente accolte	Pronuncia regionale
Comando Marittimo Nord (Prot. M_D MARNORD0023562)	Nell'osservazione si evidenzia l'interessamento da parte della variante di area appartenente al demanio militare parzialmente ricadente nella particella 266 foglio 51, nonché di una strada utilizzata da personale militare che svolge attività di difesa installazione del sito militare di Vallegrande. Si chiede di mantenere l'attuale destinazione escludendo area e strada dalla variante.	Si accoglie l'osservazione ripristinando di conseguenza sulle aree lo stato della pianificazione antecedente.	Premessa la mancata esplicitazione, nei termini di cui all'art. 38, comma 7, lett. b), della rappresentazione grafica riferita alla modalità di recepimento dell'osservazione, l'area e la viabilità oggetto di osservazione da parte del Comando Marittimo Nord risultano individuabili nei contenuti della nota ed elaborati cartografici pervenuti in Regione in date, 05.08.2021 (prot. n. PG/2021/0265273) e 09.09.2021 (prot. n. PG/2021/0291976). Accolta. Peraltro, l'accoglimento dell'osservazione appare pienamente coerente con il rispetto dei rilievi formulati nella Relazione Tecnica n. 304 /2021, sia con riferimento alla necessità di contrazione del confine orientale del Distretto di Trasformazione APA.4 – Carbonile Levante sino alla corrispondenza con il margine esterno della viabilità perimetrale, sia avuto riguardo all'analogia di ripermetrazione ritenuta ammissibile per le aree da riclassificare da AI.CO a ID-MO-A, comportante la permanenza nel regime AI.CO per l'area oggetto di osservazione (non boscata e parzialmente interessata da aree a parcheggio) e per la porzione di viabilità interclusa, segnalata nell'osservazione. Non risultando, tuttavia, le ripermetrazioni delle classificazioni urbanistica e paesistica operate dalla C.A., come desumibili dagli schematici stralci cartografici contenuti nel fascicolo "VARIANTI AL PIANO URBANISTICO COMUNALE PER IL SISTEMA DELLE AREE ENEL LA SPEZIA Art. 44 L.R. 36/1997 e ss. mm. e ii. – Febbraio 2022", pienamente rispondenti ai soprarichiamati rilievi, si rimanda alle modifiche

		necessarie al compiuto recepimento degli stessi, contenute nelle successive tabelle.
Si dà altresì atto che nei confronti dell'osservazione presentata da ENEL Produzione Spa, con prot. n. 05/07/2021 – 0010420 nel documento “controdeduzioni alle osservazioni” allegato quale parte sostanziale e integrante alla DCC n. 7 del 07.03.2022, la C.A. si pronuncia respingendola, nei termini riportati nel citato documento allegato alla deliberazione comunale.		

VERIFICA DELL'AVVENUTO ADEGUAMENTO DELLE VARIANTI AL PUC E CORRELATE MODIFICHE AL PTCP AI RILIEVI DI CARATTERE VINCOLANTE DI CUI ALLA D.G.R. N. 1015 DEL 12.11.2021 (RELAZIONE TECNICA N. 304 DEL 14.10.2021 e 25.10.2021)

Rilievi a carattere vincolante per il successivo adeguamento da parte del Comune D.G.R. n. 1015 del 12.11.2021	Modifiche necessarie al compiuto recepimento nelle Varianti al PUC dei rilievi a carattere vincolante
Nella norma del Distretto APA 2 – Centrale ENEL , prima delle parole “ <i>Regole della trasformazione</i> ” inserire: “Con riferimento alla disciplina del Piano di Bacino si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 3, lett. a).”	Adeguato. Avuto riguardo alla sopravvenuta approvazione in via definitiva della variante locale alle cartografie di pericolosità idraulica del Piano di Bacino Ambito 20, e ai pertinenti chiarimenti sopra citati (nota, prot. n. 2022-0381849 del 30.05.2022) forniti dal competente Settore regionale Assetto del Territorio, occorre modificare il comma introdotto con il precedente rilievo nei seguenti termini: - dopo le parole: “ <i>si applicano le</i> ” <u>sostituire con: “sovraordinate disposizioni delle relative Norme di Attuazione riguardanti le aree inondabili ricadenti in Fascia B – Ambito B0, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 15 comma 3-bis lett. b), che richiamano le disposizioni di cui all’art. 15 comma 3, fatte salve le specifiche deroghe indicate all’art. 15, comma 3-ter delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino.”</u>
Nella norma dei Distretti APA 2 – Centrale ENEL e APA 4 – Carbonile Levante , dopo le parole “ <i>Regole della trasformazione</i> ” inserire: “L’attuazione degli interventi è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nella Relazione di VAS n. 303 del 14.10.2021 e 25.10.2021, nonché alla preventiva bonifica dei suoli, ove necessario. Trattandosi di aree ricadenti nel regime ID.MO-A è prescritta la redazione dello Studio Organico d’Insieme (S.O.I.), a norma dell’articolo 46 delle N.A. del PTCP.”	Adeguati , tuttavia, avuto riguardo alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS, di cui alla nota allegata alla presente Relazione Tecnica, con specifico riferimento ai riscontri lettere b), c) e d), occorre <u>sostituire - nella norma dei Distretti APA 2 – Centrale ENEL e APA 4 – Carbonile Levante – il primo periodo inserito in recepimento al rilievo di cui alla DGR n. 1015/2021 (come a lato indicato) dopo le parole: “Regole della trasformazione” con il seguente testo:</u> “ <i>L’attuazione degli interventi è subordinata alla preventiva bonifica dei suoli, ove necessario, nonché ai sottoelencati adempimenti.</i> <i>Rispetto al tema sismico, in sede di pianificazione attuativa e/o progettuale occorre effettuare gli approfondimenti inerenti il rischio potenziale dei fenomeni di liquefazione dei terreni con adozione degli opportuni interventi rimediali in conformità alle vigenti NTC del 2018.</i> <i>Con riferimento al tema geotecnico/idrogeologico, occorre svolgere l’analisi delle pertinenti criticità, come desumibili dai contenuti del Rapporto Ambientale (D.C.C. n. 6 dell’11.03.2021), in sede di pianificazione attuativa e/o progettuale, anche con il supporto di opportune indagini geognostiche, in modo da fornire le indicazioni necessarie alla corretta definizione progettuale dei manufatti previsti sulle aree, con particolare riferimento alla scelta delle più idonee tipologie fondazionali.”</i> Limitatamente alla disciplina del solo Distretto APA 4 – Carbonile Levante , in prosecuzione

	<p>del testo sopra indicato <u>inserire</u>: <i>“Operano, inoltre, le disposizioni delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino Stralcio per la tutela del rischio idrogeologico, Ambito 20 Golfo della Spezia, con particolare riferimento ai contenuti di cui all’art. 16bis (Aree speciali), comma 8. Relativamente al tema idraulico, in sede di pianificazione attuativa debbono essere effettuati studi idraulici organici dei corsi d’acqua afferenti, estesi all’intero areale, allo scopo di mappare le effettive fasce di inondabilità e definire un riassetto complessivo di progetto della rete idrografica, più funzionale sotto il profilo idraulico e ambientale. E’ altresì necessario il conseguente approfondimento del rispetto tra le nuove previsioni edificatorie e le fasce di rispetto dai corsi d’acqua significativi non indagati idraulicamente, di cui all’art.8 delle NdA del PdB, nonché la verifica di insussistenza di eventuali contrasti con le fasce di inedificabilità assoluta da tutti i corsi d’acqua, di cui all’art.4 del RR n.3/2011.”</i>, Inoltre, a riscontro del punto g) della verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS (in allegato alla presente Relazione Tecnica), con riferimento alla disciplina del solo Distretto APA 4 – Carbonile Levante, <u>occorre sostituire l’ultimo comma</u>, avente ad oggetto le procedure di monitoraggio, <u>con il testo dell’ultimo comma inserito</u> – con riferimento alla medesima tematica – <u>nella disciplina del Distretto APA 2 – Centrale ENEL</u> (tenuto conto della modifica sotto indicata);</p>
<p>Nella norma dei Distretti APA 2 – Centrale ENEL e APA 4 – Carbonile Levante: - alla voce <i>“Funzioni terziarie e commerciali”</i>: stralciare la funzione con la sigla “U2/10”; - alla voce <i>“Funzioni non ammesse”</i>: dopo le parole <i>“alimentati a combustibili fossili”</i> inserire: <i>“per i casi indicati all’articolo 13, comma 2, secondo periodo, della L.R. n. 16/2008 s.m.i.”</i>;</p>	<p>Adeguati;</p>
<p>Circoscrivere l’individuazione del Distretto APA 2 – Centrale ENEL alle sole aree ricomprese nella fascia di inondabilità B0, “fascia B a basso tirante ai fini dell’espressione dei pareri ex art. 15, comma 3, lettera “a”, della Normativa del Piano di Bacino Stralcio, Ambito 20, Golfo della Spezia, con conseguente adeguamento dell’estensione della Superficie territoriale e dei parametri a questa connessi nei contenuti della disciplina normativa;</p>	<p>Elaborato di riferimento: stralcio cartografico <i>“Struttura del PUC (Tavola P1): PUC VARIATO”</i> in fascicolo Art. 44 L.R. 36/1997 Parzialmente adeguato: - <u>non si è provveduto a escludere dalla variante urbanistica al PUC le aree a cui è stata attribuita la categoria di fascia “A” di inondabilità, dalla Variante al Piano di Bacino, Ambito 20 Golfo della Spezia, di cui è peraltro subentrata la vigenza definitiva (BURL n. 47 del 24.11.2021), procedendo alla riclassificazione urbanistica di tali aree come sub-ambito APA 2/a del Distretto APA.2, pur richiamando l’operatività della vigente normativa di P. di B. Ciò comporta la conseguente <u>necessità di mantenimento, per tali aree, della vigente classificazione urbanistica</u> di “Ambiti di riqualificazione in area urbanizzata a prevalente destinazione produttiva – aree specialistiche artigianali e industriali esistenti” (art. 14 NCC), <u>comunque subordinata al rispetto delle limitazioni della sopravvenuta disciplina delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, Ambito 20 Golfo della Spezia, per la “Fascia A” di inondabilità.</u> Ne consegue la necessità di: - <u>rettificare lo stralcio cartografico denominato “Struttura del PUC (Tavola P1): PUC VARIATO” contenuto nel Fascicolo “Varianti al Piano Urbanistico Comunale per il sistema delle aree ENEL La Spezia Art. 44 L.R. 36/1997 e ss. mm. e ii. – Febbraio 2022” ripristinando la classificazione urbanistica vigente in luogo del sub-distretto APA 2/a;</u> - <u>modificare i contenuti normativi del Distretto APA 2 – Centrale ENEL (D.C.C. n. 7 del</u></u></p>

	<p>07.03.2022), operando i seguenti stralci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i tre periodi consecutivi dalle parole: “Il presente distretto è articolato in due sub-distretti ...” sino alle parole: “non assumendo pertanto efficacia altre previsioni.”; - alla voce “Inquadramento urbanistico” le parole: “disciplinata come Distretto APA 2/b”; - alla voce “Obiettivi e criteri di intervento” le parole: “Limitatamente al subdistretto APA2/b come sopra individuato”; - dopo le parole: “Ripartizione funzionale” le parole: “Subdistretto APA 2/b”; - dopo le parole: “Funzioni non ammesse” le parole: “nell’intero distretto APA 2/b”; - nell’ultimo periodo, dopo le parole: “L’attuazione del Distretto di Trasformazione” le parole: “APA 2/b”; <p>- risultano adeguate, l’estensione della Superficie territoriale e dei parametri a questa connessi nei contenuti della disciplina normativa (in quanto circoscritti all’estensione dell’area ridenominata APA.2/b), nella misura in cui siano corrispondenti alla perimetrazione del margine sud del distretto come rappresentato nello stralcio cartografico denominato “Struttura del PUC (Tavola P1): PUC VARIATO” nel fascicolo Art. 44 L.R. 36/1997, considerata la differente perimetrazione della corrispondente porzione di perimetro nello stralcio cartografico che precede i contenuti normativi;</p>
<p>Limitare la perimetrazione del Distretto di trasformazione APA.4 – Carbonile Levante al margine esterno della viabilità perimetrale, lungo il confine orientale, ed escludere la porzione boscata sottostante al nastro trasportatore del carbone, in corrispondenza ai margini nord occidentali (tra ex Carbonile di ponente e Carbonile di levante), con conseguente variazione della classificazione urbanistica delle residuali aree esterne al nuovo Distretto quali estensioni della vigente classificazione delle attigue aree a prevalente connotazione boscata, considerata l’analogia dell’attuale stato di fatto, come desumibile dai contenuti degli elaborati trasmessi. Procedere al conseguente adeguamento dell’estensione della Superficie territoriale e dei parametri a questa connessi nei contenuti della disciplina normativa;</p>	<p>Elaborato di riferimento: stralcio cartografico “Struttura del PUC (Tavola P1): PUC VARIATO” in fascicolo Art. 44 L.R. 36/1997</p> <p>- <u>Confine orientale, limitazione della perimetrazione al margine esterno della viabilità perimetrale:</u></p> <p>parzialmente adeguato: in corrispondenza all’estrema porzione settentrionale – come segnalato nella pronuncia regionale sull’osservazione presentata dal Comando Marittimo Nord di cui alla precedente tabella - il mantenimento della classificazione urbanistica di “Ambiti di riqualificazione in area urbanizzata a prevalente destinazione produttiva – aree specialistiche artigianali e industriali esistenti” (art. 14 NCC) oltre il limite interno (occidentale) della viabilità, non corrisponde al recepimento del rilievo regionale ed eccede le modifiche pertinenti l’accoglimento dell’osservazione, riguardando area definita “esterna” al Demanio Militare di Vallegrande (seppure porzione della particella catastale 266), negli elaborati grafici allegati alla nota pervenuta il 05.08.2021 (prot. n. PG/2021/0265273). <u>E’ pertanto da ribadire il rilievo espresso</u>, peraltro coerente ad una più organica definizione del perimetro del nuovo Distretto, <u>con conseguente rettifica in tal senso nello stralcio cartografico denominato “Struttura del PUC (Tavola P1): PUC VARIATO”;</u></p> <p>- <u>Margini nord occidentali (tra ex Carbonile di ponente e Carbonile di levante), escludere dalla riclassificazione in Distretto APA.4 la porzione boscata sottostante al nastro trasportatore del carbone:</u></p> <p>parzialmente adeguato: la contrazione della perimetrazione del Distretto è più estesa, rispetto ai contenuti del rilievo regionale, avendo assunto a riferimento, per la riclassificazione urbanistica, in analogia a quella delle attigue aree boscate, il margine di Via Valdilocchi anziché il tracciato, posto più a sud, del nastro trasportatore del carbone. <u>E’ pertanto da ribadire il rilievo espresso</u>, trattandosi di aree già parzialmente interessate da infrastrutturazioni pertinenti la funzionalità delle attigue aree a destinazione produttiva, anche in relazione alla collocazione</p>

	<p>in fregio alla viabilità di accesso alle stesse, <u>con conseguente rettifica in tal senso nello stralcio cartografico</u> denominato “<i>Struttura del PUC (Tavola P1): PUC VARIATO</i>”;</p> <p>- risultano adeguate l'estensione della Superficie territoriale e dei parametri a questa connessi nei contenuti della disciplina normativa, da subordinare, tuttavia, ad aggiornamento in relazione alle modifiche sopra indicate (anche alla voce “<i>Inquadramento urbanistico</i>”);</p>
<p>Riclassificare l'ambito territoriale del Bacino di Lagunaggio quale “Ambito soggetto a speciale disciplina ambientale”, ove sono ammessi solo interventi di bonifica dei suoli finalizzati al recupero di un assetto vegetazionale confacente alla progressiva rinaturalizzazione dell'area. Esplicitare nei corrispondenti contenuti normativi l'inedificabilità dell'area e i condizionamenti di utilizzo subordinati alla compatibilità con il rischio residuo e al completamento della messa in sicurezza permanente, nonché alla verifica dell'efficacia delle opere sulla qualità delle acque sotterranee.</p>	<p>Parzialmente adeguato: essendosi provveduto all'adeguamento normativo, quale integrazione dell'articolo 22 “Territori non insediabili”, di cui non viene riferito il contenuto vigente, ai fini del compiuto recepimento del rilievo regionale, occorre <u>far precedere all'introdotta testo dell'art. 22 lettera d) la seguente frase:</u> “<i>Per l'Ambito corrispondente agli ex Bacini di Lagunaggio Enel, come individuato dalla Variante n. 3 al PUC, approvata con D.G.R. n. (...) del (...), opera esclusivamente la seguente disciplina.</i>”;</p>

Individuazione dell'area interessata dall'istanza di variante		Valutazione delle proposte di modifica del PTCP	Modifiche necessarie al compiuto recepimento nelle Varianti al PUC dei rilievi a carattere vincolante
N.	Classificazione urbanistica	D.G.R. n. 1015 del 12.11.2021	Le proposte di modifica al PTCP, adeguate in recepimento dei rilievi regionali, sono desunte dallo stralcio cartografico “Livello locale PTCP: Proposta di modifica” in fascicolo Art. 44 L.R. 36/1997.
1	Area Centrale Enel Distretto di trasformazione APA.2 come sopra ripermetrato e Ambito di riqualificazione in area urbanizzata a prevalente destinazione produttiva – aree specialistiche artigianali e industriali esistenti (art. 14 NCC)	Da ritenersi ammissibile nel regime ID.MO-A (art. 46 delle NA di PTCP), come da richiesta della C.A., stante l'analogia con quanto già prefigurato dal PUC e ritenuto ammissibile in sede di valutazione regionale (DGR n. 964/ 2002) per le attigue aree dei carbonili, al fine di corrispondere all'esigenza di un maggior controllo di qualità degli interventi, in correlazione a previsioni di trasformazione di rilievo urbano, tenuto peraltro conto delle considerazioni paesistiche e dell'insussistenza di pregiudiziali per gli aspetti di compatibilità ambientale, come dalla Relazione n. 303 del 14.10.2021 e 25.10.2021, relativa alla procedura di VAS (ex art. 9 l.r. n. 32/2012 s.m.i.).	1.a Parzialmente adeguato: risulta, infatti, necessaria la <u>riperimetrazione del margine sud</u> in coincidenza a quella del distretto APA.2, come rappresentato nello stralcio cartografico denominato “ <i>Struttura del PUC (Tavola P1): PUC VARIATO</i> ” nel fascicolo Art. 44 L.R. 36/1997, <u>al fine della coerente rispondenza con l'accoglimento dell'osservazione formulata dal Comando Marittimo Nord.</u> Si conferma, pertanto, per le motivazioni precedentemente espresse per gli aspetti di coerenza del regime paesistico proposto, l'approvazione della variante al PTCP dal regime AI.CO a quello ID.MO-A (art. 46 delle NA di PTCP).
1.a	Da AI-CO a ID.MO-A	Deve altresì darsi atto della marginale inclusione di un areale perimetrale di modestissima estensione a vigente classificazione ID.CO, incluso nella perimetrazione proposta dal Comune e pertinente, stante la coincidenza con l'utilizzo in atto (porzione di serbatoio), pur non risultando tali	1.b Non adeguato: nello stralcio cartografico “ <i>Livello locale PTCP: Proposta di modifica</i> ” in fascicolo Art. 44 L.R. 36/1997, <u>non appare presente la riclassificazione</u> contenuta negli elaborati oggetto di adozione (DCC n. 6/2021), ritenuta pertinente alla lettura dello stato attuale dei luoghi, per le motivazioni a lato richiamate. Se ne ribadisce la coerenza, in analogia alle più estese aree adiacenti che conservano la classificazione urbanistica vigente, con riclassificazione nel regime paesistico ID.MO-A (art. 46 delle NA di PTCP).
1.b	Da ID.CO a ID.MO-A di area marginale a nord		

		aree oggetto di riclassificazione urbanistica;	
2	Carbonile di Levante (porzione nord-orientale) Distretto di trasformazione APA.4 (parte) come sopra ripremerato Da AI-CO a ID.MO-A	Da ritenersi ammissibile nel regime ID.MO-A (art. 46 delle NA di PTCP), in analogia alle motivazioni della precedente valutazione, costituendo marginale estensione del vigente regime paesistico, corrispondente all'esigenza di rendere coincidenti le estensioni ai due livelli di pianificazione, comunale e regionale, alla condizione dell'osservanza delle limitazioni perimetrali, nei termini indicati nella soprastante tabella (sino al margine esterno del corrispondente tratto di viabilità perimetrale) per le aree oggetto di riclassificazione urbanistica in APA4. Ciò, avuto riguardo anche alla compatibilità delle previsioni urbanistiche per i profili ambientali, come dalla citata Relazione n. 303 del 14.10.2021 e 25.10.2021;	Parzialmente adeguato: <u>la richiesta di riclassificazione paesistica nel regime ID.MO-A</u> , dell'area marginale posta in corrispondenza al confine nord-orientale del Distretto APA.4, <u>non appare coincidente con il limite perimetrale indicato nella precedente valutazione regionale</u> (sino al margine esterno del corrispondente tratto di viabilità perimetrale), che risultando compatibile con la pronuncia regionale di accoglimento sull'osservazione presentata dal Comando Marittimo Nord (come segnalato nella soprastante tabella), è da confermare nei termini già espressi, da AI.CO a ID.MO-A (art. 46 delle NA di PTCP).
3	Aree esterne al Carbonile di Levante (porzioni confine sud-orientale, meridionale, sud-occidentale e occidentale) Aree non oggetto delle varianti al PUC Da ID.MO-A ad ANI.MA	L'istanza di riclassificazione, non esplicitata e riguardante porzioni di aree esterne ai margini prevalentemente meridionali e occidentale della Variante n. 2 (Carbonile di Levante), presumibilmente finalizzata a ottenere puntuale corrispondenza tra i livelli di pianificazione comunale e regionale, come desumibile per confronto, tra situazione vigente e proposta di modifica, del livello locale di PTCP, assetto insediativo, nel fascicolo "Art. 44 LR 36/1997 s.m.i. – Gennaio 2021", appare coerente con la prevalente connotazione dello stato di fatto (come desumibile dalla documentazione prodotta) ed è pertanto da ritenersi ammissibile, in quanto coerente estensione dell'adiacente regime ANI.MA (art. 52 delle NA di PTCP);	Parzialmente adeguato: per le presenti aree, di modesta estensione, localizzate oltre i margini perimetrali del proposto Distretto APA.4, per cui si conferma la pronuncia regionale di ammissibilità per la riclassificazione nel regime ANI.MA (art. 52 delle NA di PTCP), non pare ribadito il perseguimento della piena coincidenza di perimetrazione tra i due livelli di pianificazione comunale e regionale, come desumibile dal confronto tra i contenuti della tav. P1 con la proposta di modifica del PTCP, rappresentate negli stralci del fascicolo art. 44 – Febbraio 2022. Ne consegue <u>necessità di rettifica, nei termini di cui agli elaborati adottati (DCC n. 6/2021), in particolare in corrispondenza dell'estrema propaggine sud-orientale del Distretto</u> , laddove tale margine risulta arretrato rispetto a quello della viabilità assunta a riferimento.
4	Aree esterne al Carbonile di Levante (porzioni confine orientale) da riclassificare in modo analogo alla vigente classificazione delle attigue aree a prevalente connotazione boscata	In esito ai rilievi sopra formulati (<i>Rilievi a carattere vincolante per il successivo adeguamento da parte del Comune</i>) in ordine alla contrazione del Distretto APA 4 e in analogia alla precedente istanza di riclassificazione avanzata dalla C.A., occorre procedere alla riclassificazione paesistica nel coerente regime ricognitivo dello stato dei luoghi, ANI.MA, art. 52 delle NA di PTCP; con la sola esclusione della porzione settentrionale, non boscata e parzialmente interessata da aree a	Parzialmente adeguato: la presente riclassificazione nel regime ANI.MA , da confermare nei termini di cui alla precedente valutazione regionale, è riscontrata nell'adeguamento operato dalla C.A., tuttavia, non risultando possibile individuare caratteri salienti di riferimento per la puntuale corrispondenza di tale limite, rispetto alla porzione con permanenza del vigente regime AI.CO, si fa rinvio alla definizione cartografica regionale di recepimento della variante. Tale configurazione, peraltro, consente di riscontrare coerentemente l'accoglimento dell'osservazione presentata dal Comando Marittimo Nord.

	(vedi rilievi di cui alla soprastante tabella) Da AI-CO a ANI.MA	parcheggio, esclusa dalla riclassificazione, con conseguente permanenza del vigente regime AI.CO, sino al limite dell'area riclassificata ID.MO-A;	
5	Aree esterne al Carbonile di Levante (porzioni confine orientale e nord-occidentale) da riclassificare in modo analogo alla vigente classificazione delle attigue aree a prevalente connotazione boscata (vedi rilievi di cui alla soprastante tabella) Da ID.MO-A a ANI.MA	In esito ai rilievi sopra formulati (<i>Rilievi a carattere vincolante per il successivo adeguamento da parte del Comune</i>) in ordine alla contrazione del Distretto APA 4 e in analogia all'istanza di riclassificazione avanzata dalla C.A. per le aree esterne al Distretto, occorre procedere alla riclassificazione paesistica nel coerente regime ricognitivo dello stato dei luoghi, ANI.MA, art. 52 delle NA di PTCP, delle due aree a rivestimento boscato, la prima, lungo il confine orientale (interposta tra il precedente areale e le aree oggetto di riclassificazione in ANI.MA su proposta della C.A.), la seconda, corrispondente all'area boscata interposta tra il Carbonile dismesso di Ponente e il Carbonile di Levante oggetto della presente istanza di variante urbanistica, per la porzione sottostante il nastro trasportatore del carbone;	- Area lungo il confine orientale interposta tra il precedente areale e le aree oggetto di riclassificazione in ANI.MA su proposta della C.A.: adeguato, si ribadisce l'approvazione dal vigente regime ID.MO-A ad ANI.MA , quale rettifica e aggiornamento all'effettivo stato dei luoghi, da apportare, a termini dell'art. 38, c. 10, della L.R. n. 36/1997 s.m.i., per l'organico coordinamento con le riclassificazioni approvate della corrispondente porzione territoriale; - Area interposta tra il Carbonile dismesso di Ponente e il Carbonile di Levante: Parzialmente adeguato: in analogia a quanto riscontrato nella precedente tabella, sulla ripermimetrazione urbanistica del Distretto APA.4, è da ribadire la sostanziale coincidenza con il limite fisico individuato dal nastro trasportatore del carbone per la riclassificazione da ID.MO-A in ANI.MA delle sottostanti aree boscate, da apportare, quale rettifica e aggiornamento all'effettivo stato dei luoghi a termini dell'art. 38, c. 10, della L.R. n. 36/1997 s.m.i..
6	Bacini di Lagunaggio "Ambito soggetto a speciale disciplina ambientale" Da AI-CO a ID.MO-A	Da ritenersi ammissibile, nei termini anticipati nella Relazione n. 303 del 14.10.2021 e 25.10.2021 (prescrizione n. 2, lettera i), relativa alla procedura di VAS (ex art. 9 l.r. n. 32/2012 s.m.i.), con variazione del regime in ANI.MA (art. 52 delle NA di PTCP), stante l'incompatibilità ambientale delle previsioni urbanistiche prospettate con la variante n. 3, con necessità di mantenimento e qualificazione della connotazione vegetazionale già assunta dall'ambito territoriale considerato;	Adeguato: si ribadisce l'approvazione della corrispondente porzione territoriale da AI.CO ad ANI.MA (art. 52 delle NA di PTCP);
7	Aree contigue ai margini occidentali / sud-occidentali dei Bacini di Lagunaggio Area non oggetto delle varianti al PUC Da AI-CO a ID.MO-A	Per l'area, ancorchè non oggetto di correlata variante urbanistica, la proposta di riclassificazione paesistica, desumibile dal confronto cartografico dei contenuti del fascicolo "Art. 44 LR 36/1997 s.m.i. – Gennaio 2021", si configura con organicità, a livello territoriale, nei confronti degli adiacenti assetti paesistici, e con coerenza per i profili paesaggistici, risultando pertanto ammissibile nei termini prospettati dalla C.A. con il regime ID.MO-A (art. 46 delle NA di PTCP).	Parzialmente adeguato: si ribadisce l'approvazione della corrispondente porzione territoriale da AI.CO ad ID.MO-A , riscontrandosi tuttavia, nello stralcio " <i>Livello locale PTCP: Proposta di modifica</i> " in fascicolo Art. 44 L.R. 36/1997 – Febbraio 2022, una modestissima porzione territoriale - localizzata all'estremità sud orientale dell'areale - che, senza alcuna evidenza di motivazione, si discosta dalla precedente proposta avanzata dalla C.A. (Fascicolo gennaio 2021 di cui alla DCC n. 6/2021), mantenendo la classificazione AI.CO. Al riguardo, è da ribadire la riclassificazione in ID.MO-A, per le motivazioni precedentemente espresse, nei termini di cui agli elaborati adottati con DCC n. 6/2021 e oggetto di ammissibilità nei contenuti della D.G.R. n. 1015/2021.

Tabella riepilogativa varianti al PTCP			
numero	Classificazione urbanistica	Istanza (DCC n. 6/2021)	Determinazione conclusiva
1.a	- Ambito di riqualificazione in area urbanizzata a prevalente destinazione produttiva – aree specialistiche artigianali e industriali esistenti (art. 14 NCC), porzione non oggetto di variante urbanistica; - Distretto di trasformazione APA.2, da ripermetrare nei termini di cui alla DGR n. 1015/2021;	Da AI-CO a ID.MO-A	Approvata con rettifica della perimetrazione del margine meridionale, nei termini di cui alla soprastante tabella;
1.b	- Ambito di riqualificazione in area urbanizzata a prevalente destinazione produttiva – aree specialistiche artigianali e industriali esistenti (art. 14 NCC);	Da ID.CO a ID.MO-A	Approvata
2	Distretto di trasformazione APA.4 parte (porzione nord-orientale)	Da AI-CO a ID.MO-A	Approvata con rettifica della perimetrazione del margine orientale, nei termini di cui alla soprastante tabella;
3	Aree esterne al Carbonile di Levante (adiacenze confine sud-orientale, meridionale, sud-occidentale e occidentale) - aree a prevalente connotazione boscata	Da ID.MO-A ad ANI.MA	Approvate nei termini di cui alla perimetrazione proposta con la DCC n. 6 / 2021;
4	Aree esterne al Carbonile di Levante (porzione adiacente al confine orientale) - porzione boscata da riclassificare in modo analogo alla vigente classificazione delle attigue aree a prevalente connotazione boscata; - Ambito di riqualificazione in area urbanizzata a prevalente destinazione produttiva – aree specialistiche artigianali e industriali esistenti (art. 14 NCC);	Da AI-CO a ID.MO-A	Approvata parzialmente con riclassificazione in ANI.MA della porzione boscata e mantenimento del regime AI.CO delle aree a parcheggio, che conservano la vigente classificazione urbanistica (osservazione presentata dal Comando Marittimo Nord), con definizione del limite nei termini di cui alla soprastante tabella;
5	Aree esterne al Carbonile di Levante (porzione adiacente al confine orientale) (porzione nord-occidentale interposta tra il Carbonile dismesso di Ponente e il Carbonile di Levante) - porzioni boscate da riclassificare in modo analogo alla vigente classificazione delle attigue aree a prevalente connotazione boscata;	ID.MO-A	Riclassificazione nel regime ANI.MA quale rettifica e aggiornamento all'effettivo stato dei luoghi, da apportare, a termini dell'art. 38, c. 10, della L.R. n. 36/1997 s.m.i.
6	Bacini di Lagunaggio - Territori non insediabili: Ambito soggetto a speciale disciplina ambientale;	Da AI-CO a ID.MO-A	Approvata con riclassificazione in ANI.MA
7	Aree esterne ai Bacini di Lagunaggio - non oggetto di variante urbanistica al PUC	Da AI-CO a ID.MO-A	Approvata nei termini di cui alla perimetrazione proposta con la DCC n. 6 / 2021;

VALUTAZIONE FINALE

Quanto sopra considerato e valutato si ritiene che:

1. **le Varianti al PUC del Comune di La Spezia relative al compendio Enel, con le modifiche sopra indicate, necessarie per assicurare il compiuto recepimento dei pareri delle Regione e delle altre Amministrazioni partecipanti al procedimento, possano essere approvate, ai sensi dell'articolo 38, comma 10, L.R. n. 36/1997 e s.m.;**
2. **siano da approvarsi le varianti all'assetto insediativo di livello locale del PTCP nei termini di cui alla precedente tabella;**
3. **in ordine alle osservazioni pervenute sia da decidere nei termini di cui alla tabella sopra riportata.**

F.to Il Responsabile del Procedimento
(arch. Gabriella Boero)


F.to Il Dirigente del Servizio Urbanistica
(arch. Luana Lapini)

Allegata nota, prot. n. 2022-0408832 del 09.06.2022 del Servizio regionale Pianificazione Territoriale e VAS, relativa agli adempimenti di cui all'art. 13, comma 8, della l.r. n. 32/2012 e s.m. e i.

Elaborati da approvare:

all'interno del Fascicolo "*VARIANTI AL PIANO URBANISTICO COMUNALE PER IL SISTEMA DELLE AREE ENEL LA SPEZIA Art. 44 L.R. 36/1997 e ss. mm. e ii. – Febbraio 2022*":

- il contenuto normativo del "Distretto APA 2 – Centrale ENEL" da adeguare con l'inserimento delle modifiche necessarie al compiuto recepimento nelle Varianti al PUC dei rilievi a carattere vincolante, come espresse nella presente Relazione Tecnica;
- il contenuto normativo del "Distretto APA 4 – Carbonile Levante" da adeguare con l'inserimento delle modifiche necessarie al compiuto recepimento nelle Varianti al PUC dei rilievi a carattere vincolante, come espresse nella presente Relazione Tecnica;
- il contenuto normativo dell'art. 22 lettera d) da adeguare con l'inserimento delle modifiche necessarie al compiuto recepimento nelle Varianti al PUC dei rilievi a carattere vincolante, come espresse nella presente Relazione Tecnica;
- lo stralcio cartografico denominato "*Struttura del PUC (Tavola P1): PUC VARIATO*" da adeguare con l'inserimento delle modifiche necessarie al compiuto recepimento nelle Varianti al PUC dei rilievi a carattere vincolante, come espresse nella presente Relazione Tecnica;
- il Fascicolo "*VARIANTI AL PIANO URBANISTICO COMUNALE PER IL SISTEMA DELLE AREE ENEL DELLA SPEZIA PIANO DI MONITORAGGIO - Febbraio 2022*" da adeguare nei termini indicati nell'allegata nota, prot. n. 2022-0408832 del 09.06.2022, del Servizio regionale Pianificazione Territoriale e VAS, relativa agli adempimenti di cui all'art. 13, comma 8, della l.r. n. 32/2012 e s.m. e i..



REGIONE LIGURIA

Data della registrazione di protocollo

Class./Fasc.: 2021/13.17.4.0.0/4

Servizio: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VAS

Oggetto: Variante al compendio Enel ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 36/97, con adeguamento della disciplina di livello locale del P.T.C.P. Fase ex art. 38, comma 10, della L.R. n. 36/1997 e s.m. e i.;

Al Settore Urbanistica
SEDE

Adempimenti di cui all'art. 13, comma 8 della l.r. n. 32/2012 e s.m. e i.

Con riferimento alla nota assunta a Prot-2022-0225427 del 21/03/2022, con la quale il Comune di La Spezia ha trasmesso gli atti conclusivi della Variante in oggetto indicata per la sua approvazione, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 36/97 e s.m.i., si rappresenta quanto segue.

Si evidenziano di seguito le modalità di recepimento delle prescrizioni indicate nella Relazione Istruttoria n. 303/2021, di cui alla DGR n. 1015 del 12/11/2021:

PRESCRIZIONI IMPARTITE CON LA DGR n. 1015 del 12/11/2021 (Relazione Istruttoria n. 303/2021)	MODALITA' DI RECEPIMENTO NEL PUC
AREA DELLA CENTRALE ENEL E DEL CARBONILE DI LEVANTE Le Varianti urbanistiche al PUC e le Varianti al PTCP (Distretti APA 2 e APA 4) sono state ritenute ambientalmente sostenibili, previa bonifica dei suoli ove necessario, e subordinatamente alle seguenti prescrizioni:	
a. ripermetrazione del Distretto di Trasformazione APA 2 (area Centrale Enel) alla sola area ricompresa nella fascia di inondabilità B "a basso tirante ai fini dell'espressione dei pareri ex art.15, comma 3, lettera a", delle NdA del PdB, subordinando ai limiti ed alle prescrizioni di tale norma le previsioni urbanistiche ivi previste.	La prescrizione è stata parzialmente accolta in quanto alla porzione di area interessato dalla fascia A del vigente PdiB-Ambito 20 è stata correttamente attribuita una disciplina che fa rinvio agli interventi consentiti dallo stesso, tuttavia la sua qualificazione come sub-Distretto non corrisponde alla prescrizione, con conseguente necessità di ripristinare la normativa urbanistica ad oggi vigente.
b. rispetto al tema idraulico nell'area del Carbonile di levante, rimando alle successive fasi attuative dello sviluppo di studi idraulici organici dei corsi d'acqua afferenti all'areale per mappare le effettive fasce di inondabilità e definire un riassetto complessivo di progetto della rete idrografica, più funzionale sotto il profilo idraulico e ambientale; conseguente approfondimento del rispetto tra le nuove previsioni edificatorie e le fasce di rispetto dai corsi d'acqua significativi non indagati idraulicamente, di cui all'art.8 delle NdA del PdB, nonché la sussistenza di eventuali contrasti con le fasce di inedificabilità assoluta da tutti i corsi d'acqua, di cui all'art.4 del RR n.3/2011.	La prescrizione è stata sostanzialmente accolta, tuttavia non si ritiene sufficiente che la disciplina del Distretto APA4-Carbonile di Levante faccia mero rinvio alle prescrizioni impartite con la DGR n. 1015 del 12/11/2021, ma che sia necessario riportare per esteso il contenuto della prescrizione impartita.

PRESCRIZIONI IMPARTITE CON LA DGR n. 1015 del 12/11/2021 (Relazione Istruttoria n. 303/2021)	MODALITA' DI RECEPIMENTO NEL PUC
c. rispetto al tema geotecnico/idrogeologico, rimando alla pianificazione attuativa e/o alla sede progettuale delle analisi delle criticità evidenziate, anche con il supporto di opportune indagini geognostiche, in modo da fornire le indicazioni necessarie alla corretta definizione progettuale dei manufatti previsti sulle aree, con particolare riferimento alla scelta delle più idonee tipologie fondazionali; rimando alle disposizioni di cui all'art. 16 bis c.8 delle NdA del PdB per l'area del Carbonile di levante.	La prescrizione è stata sostanzialmente accolta, tuttavia non si ritiene sufficiente che la disciplina dei Distretti APA 2 area Centrale Enel e APA4-Carbonile di Levante faccia mero rinvio alle prescrizioni impartite con la DGR n. 1015 del 12/11/2021, ma che sia necessario riportare per esteso il contenuto della prescrizione impartita. Inoltre, con riferimento disciplina dell'APA 4-Carbonile di Levante si evidenzia la necessità che siano specificatamente richiamate le disposizioni di cui all'art.16 bis c.8 delle NdA del PdB.
d. rispetto al tema sismico, rimando alla pianificazione attuativa e/o alla sede progettuale degli approfondimenti inerenti il rischio potenziale dei fenomeni di liquefazione dei terreni e adozione degli opportuni interventi rimediali in conformità alle vigenti NTC del 2018.	In ottemperanza della prescrizione impartita la disciplina dei Distretti APA 2 area Centrale Enel e APA4-Carbonile di Levante deve specificatamente prevedere quanto indicato dalla prescrizione con riferimento agli approfondimenti da realizzarsi nella pianificazione attuativa e/o nella sede progettuale, inerenti il rischio potenziale dei fenomeni di liquefazione dei terreni e relativa adozione degli opportuni interventi rimediali in conformità alle vigenti NTC del 2018.
e. riperimetrazione dei regimi paesistici (ID-MO-A e ANI-MA) dell'area del Carbonile nei termini indicati nel parere.	Si demanda al Servizio Urbanistica la valutazione circa il corretto adeguamento della prescrizione.
f. stralcio della funzione U2/10 nei nuovi Distretti di Trasformazione delle aree in oggetto.	La prescrizione è stata accolta in quanto la funzione U2/10 risulta correttamente eliminata tra quelle ammesse per i nuovi Distretti di Trasformazione in parola.
g. predisposizione del Piano di Monitoraggio così come descritto nello specifico paragrafo.	La prescrizione è stata sostanzialmente accolta con la redazione di un apposito allegato alla disciplina urbanistica comprendente componenti ambientali coinvolte, obiettivi, indicatori, fonte dati, periodicità delle verifiche e azioni correttive, prevedendo altresì l'emissione di un Report annuale. A tal ultimo riguardo occorre tuttavia che in tale allegato, nella sezione introduttiva, al 4° capoverso, sia precisato che i dati di monitoraggio debbano essere resi disponibili con le modalità previste dall'art. 18 del D. Lgs. 152/2006 e smi. Si fa altresì presente che, con riferimento alle attività di monitoraggio, la disciplina del Distretto APA4-Carbonile di levante, deve riportare la stessa dicitura del Distretto APA2-Centrale Enel, che fa rinvio all'apposito allegato "Piano di Monitoraggio".
AREA DEI BACINI DI LAGUNAGGIO La Variante al PUC relativa all'area del Bacino di Lagunaggio è stata ritenuta ambientalmente sostenibile a condizione dell'osservanza delle seguenti prescrizioni:	
h. classificazione dell'area quale "Ambito soggetto a speciale disciplina ambientale" senza indice di utilizzazione territoriale, ove sono ammessi solo interventi di bonifica dei suoli finalizzati al recupero di un assetto vegetazionale confacente alla progressiva rinaturalizzazione dell'area.	La prescrizione è stata accolta con l'inserimento dell'art. 22 lett. d) associata all'"Ambito soggetto a speciale disciplina ambientale" i cui contenuti corrispondono alle indicazioni fornite nel procedimento di VAS.
i. modifica del regime paesistico del PTCP dell'area da AI.CO ad ANI.MA.	La prescrizione è stata accolta nella descrizione delle proposte di variante al PTCP come da prescrizione impartita.

Si ritiene pertanto che, con le opportune integrazioni e modifiche indicate nella tabella sopra riportata, si possano ritenere ottemperate le prescrizioni impartite con la DGR n. 1015 del 12/11/2021 (Relazione Istruttoria n. 303/2021).

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
(Arch. Anna Celenza)



Firmato digitalmente da:
ANNA CELENZA
Regione Liguria
Firmato il: 09-06-2022 15:34:05
Certificato valido dal 11-05-2022 al 11-05-2025

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2022-AC-615

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Marco SCAJOLA		14/06/2022 14:46
* Approvazione Segretario Generale (regolarità amministrativa e tecnica)	Pietro Paolo GIAMPELLEGRINI		14/06/2022 12:11
* Approvazione Legittimità	Daniele CASANOVA		14/06/2022 11:05
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Luana LAPINI		14/06/2022 11:01
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Gabriella BOERO		14/06/2022 10:59

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m. limitatamente ai fini del riconoscimento come atto ufficiale della Regione Liguria dal sostituto del Segretario Generale Pietro Paolo Giampellegrini